

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA L. 241/90 PER IL MONITORAGGIO DELLE MANIFESTAZIONI ACRIDICHE

Attuazione del “Piano d’Azione per il contrasto e il contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna” di cui alla Ordinanza n. 1 del 3 agosto 2022 del Servizio Fitosanitario Centrale e della D.G.R. n. 26/45 dell’11 agosto 2022 e della D.G.R. n 4/1 del 16 febbraio 2023

L’Agenzia LAORE Sardegna - Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura - (nel seguito denominata anche “Agenzia Laore” o “l’Agenzia”), C.F/P. IVA 03122560927, nella persona del Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole Dott. Marcello Giovanni Onorato, domiciliato per il suo incarico presso la sede dell’Agenzia LAORE, in Cagliari, alla Via Caprera n. 8, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell’Agenzia

il Comune di ----- (di seguito denominato “Comune”) con sede legale in ----- , via -----
----- C.F. -----, rappresentato dal Sindaco ----- , che per la predetta carica è
domiciliato presso la sede di ----- in via ----- , il/la quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente

la Compagnia barracellare del Comune di ----- (di seguito denominata “Compagnia”) con sede
legale in ----- , via ----- C.F. -----, rappresentata dal legale rappresentante -----
----- nato a -----, il -----, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse della Compagnia, per la carica domiciliato presso la sede della Compagnia stessa,

richiamati:

- il Codice civile;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”
- la legge regionale n. 3 del 17.01.1989 e s.m.i.;
- la legge regionale n. 25 del 15.07.1988 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- Laore Sardegna è l'Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale. Promuove lo sviluppo integrato dei territori rurali e la compatibilità ambientale delle attività agricole favorendo la multifunzionalità delle imprese, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.
- Ai comuni ai sensi dell'art. 13 del TUEL, D.lgs. n. 267/2000 spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
 - Le compagnie barracellari, ai sensi dell'art. 2 punto 3 della legge regionale 25 del 15 luglio 1988 sono tenute a collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito della salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
- Dal 2020 alcune zone della Sardegna centrale sono state interessate dal fenomeno di invasioni di cavallette della specie *Dociostaurus Maroccanus*, comunemente nota come "locusta del Marocco". Il fenomeno delle invasioni delle cavallette è passato dalla fase solitaria alla fase gregaria, durante la quale si assiste alla formazione di sciami in grado di provocare la completa distruzione della vegetazione, causando ingenti danni economici e sociali.
- Il Servizio Fitosanitario Centrale con Ordinanza numero 1 del 3 agosto 2022 ha constatato che il Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'art.7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ha approvato le misure fitosanitarie finalizzate al contrasto e al contenimento dell'organismo nocivo *Dociostaurus maroccanus* nella seduta del 06 luglio 2022 e ha ritenuto necessario attuare le misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contrasto e al contenimento dell'organismo nocivo *Dociostaurus Maroccanus* approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale.
- Il Piano d'Azione di contrasto e contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna, approvato con Ordinanza n. 1 del 3 agosto 2022 del MIPAF - Servizio Fitosanitario Centrale recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 26/45 del 11.08.2022, prevede tra i soggetti attuatori le Province (centri provinciali antinsetti) e i Comuni.
- La Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazione di bilancio) all'art. 1 comma 6 "Disposizioni in

materia di agricoltura e pesca" - ha autorizzato a favore dell'Agenzia Laore Sardegna la spesa per le attività di lotta integrata contro le infestazioni acridiche in Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

- Con determinazione n.103/2023 protocollo 2225 del 7 febbraio 2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, in attuazione del "Piano d'Azione per il contrasto e il contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna" sono state istituite: "l'Area Delimitata" e la "Zona infestata" suddivisa in "Zona infestata ad alto rischio" e "Zona infestata a rischio" in relazione allo sviluppo dell'organismo nocivo *Dociostaurus Maroccanus*, presente in forma gregaria ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza n. 1 del Servizio Fitosanitario Centrale del 3 agosto 2022.
- L'allegato A della citata determinazione comprende numero 26 comuni ricadenti nell'Area delimitata".
- L'Agenzia Laore Sardegna ha valutato di dover intervenire in via preliminare e d'urgenza presso i comuni inclusi nella "Zona infestata" di cui all' allegato B e nella "Zona infestata ad alto rischio" di cui all' allegato C della citata determinazione n.103/2023, per un totale di 15 comuni.
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/1 del 16.02.2023 (Attività di lotta integrata contro le infestazioni acridiche in Sardegna. Direttive per l'Agenzia Laore per l'utilizzo dei fondi 2022. Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 1, comma 6) prevede che Laore Sardegna debba attuare il "Piano operativo degli interventi fitosanitari", anche avvalendosi di soggetti terzi pubblici e/o privati, con i quali potrà stipulare apposite convenzioni.

VALUTATO CHE

- si tratta di attività urgenti e indifferibili, da realizzare sulla base di un accordo di collaborazione istituzionale tra enti;
- per quanto sopra esposto è necessaria la sottoscrizione di uno specifico accordo di collaborazione tra i soggetti interessati al fine di regolare e organizzare l'esecuzione degli interventi di monitoraggio contro le invasioni di cavallette, secondo le indicazioni del Piano d'Azione citato, definendo le rispettive competenze e attribuzioni;

a tale scopo l'Agenzia Laore Sardegna ritiene di poter procedere alla stipula di un accordo ex art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività, le tempistiche, i mezzi da utilizzarsi, il rimborso delle spese e ogni altro connesso adempimento;

DATO ATTO CHE

- l'Accordo non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, in quanto risultano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- l'Accordo è altresì conforme a quanto previsto dall'ANAC con Delibera n. 567 del 31 maggio 2017 per l'esclusione dal campo applicativo delle direttive appalti, poiché disciplina un interesse pubblico comune alle Parti, prevedendo compiti e responsabilità reciproche;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra Laore, il Comune e la Compagnia Barracellare la per l'espletamento dell'attività di monitoraggio delle manifestazioni acridiche in Attuazione del "Piano d'Azione per il contrasto e il contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna" di cui alla Ordinanza n. 1 del 3 agosto 2022 del Servizio Fitosanitario Centrale e della D.G.R. n. 26/45 dell'11 agosto 2022 e della D.G.R. n 4/1 del 16 febbraio 2023, in quanto attività di interesse comune.

L'oggetto dell'intervento consiste nell' attuazione delle attività di monitoraggio contro le invasioni della specie di ortottero *Dociostaurus maroccanus*, al fine di contrastarne la diffusione.

Articolo 2 - Durata

La durata del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed è stabilita sino allo svolgimento delle prestazioni previste nel Piano Operativo allegato alla presente.

Articolo 3 - Requisiti

La Compagnia, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara i seguenti requisiti, impegnandosi a mantenerne il possesso per tutta la durata della stessa:

- avere un numero di barracelli adeguato all'attività da svolgere, in possesso di certificata idoneità fisica;
- di mettere a disposizione dei barracelli idonei DPI e di rispettare le norme del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e vigilare sull'ottemperanza delle stesse da parte dei barracelli impegnati nell'attività in argomento;
- di non avere in corso e di non stipulare convenzioni analoghe con altre Amministrazioni;

Al venir meno dei suddetti requisiti, la presente convenzione cesserà di avere effetto tra le parti ed ogni responsabilità civile e penale, da essa derivante, graverà sulla Compagnia.

Art. 4 – Attività e obblighi delle parti

Nel rispetto del principio di leale collaborazione e in conformità ai propri ordinamenti, le Parti si impegnano a dare piena attuazione al presente Accordo e ad effettuare le attività descritte nell’allegato documento operativo.

L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare che gli obiettivi siano correttamente perseguiti, esercitando i controlli che riterrà opportuni.

Le parti collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l’una all’altra, delle eventuali interruzioni che dovessero insorgere per giustificato motivo.

Compiti dell’Agenzia Laore

L’Agenzia si impegna a svolgere le attività di organizzazione, coordinamento e controllo delle squadre avvalendosi dei propri tecnici. Gli stessi saranno deputati a impartire disposizioni in merito all’attività da svolgere quotidianamente, nonché fornire gli eventuali aggiornamenti sulle variazioni del programma giornaliero, fornendo la necessaria formazione “in campo”.

Il controllo delle presenze viene effettuato da LAORE a cura dell’incaricato del coordinamento mediante un foglio di rilevazione degli interventi giornalieri di ciascun operatore, che riporterà la firma di presenza su un apposito modulo.

Compiti della Compagnia Barracellare

La Compagnia barracellare provvederà a mettere a disposizione le risorse umane necessarie per poter procedere alla fase del monitoraggio che si pone come base per l’intera riuscita della lotta antiacridica, per tutta la durata dell’intervento, nel numero concordato con l’Agenzia in base ai parametri di superficie da monitorare e incidenza della presenza di siti di ovideposizione indicati dall’Agenzia Laore.

La Compagnia barracellare dovrà accertarsi che almeno uno su tre operatori del proprio gruppo dispongano di un telefono cellulare sul quale possa essere installata l’apposita applicazione gratuita prevista dal Piano Operativo, idoneo a supportare la tecnologia GPS e con adeguata connessione dati.

Compiti del Comune

Il Comune fornirà la collaborazione e il supporto necessario ad assicurare la buona riuscita delle attività svolte dalla Compagnia.

Art. 5 – Modalità di attuazione dell'intervento

Ai fini dell'attuazione della lotta antiacridica è necessario iniziare la fase di monitoraggio tra fine marzo ed i primi di aprile fino al mese di giugno in funzione dell'andamento agrometeorologico, quando si osserveranno le prime fuoruscite delle neanidi dal terreno. Si effettuerà un costante monitoraggio in alcuni siti spia per dare inizio al controllo del territorio interessato. Si utilizzeranno, inoltre, dei semplici modelli previsionali agrometeo.

Il monitoraggio inizierà dai punti nei quali sono state segnalate, dai tecnici LAORE, le cavallette durante le deposizioni nel 2022 e continuerà nei siti nei quali l'ovideposizione risulta molto probabile.

Alcuni siti dovranno essere monitorati più volte durante la stagione e saranno necessarie numerose squadre composte da 7/10 operatori, oltre ai tecnici di LAORE per ciascuna squadra.

Ogni squadra dovrà monitorare circa 6 blocchi al giorno, secondo le indicazioni del tecnico Laore, o la quantità necessaria derivante dalle valutazioni che verranno effettuate dalla centrale operativa.

Le squadre avranno a disposizione un'apposita App che consentirà di visualizzare:

- la posizione in cui si trova lo scout (rilevatore), la foto aerea della zona e il reticolo dei blocchi virtuali di 50 ettari (707x707 metri, nei quali è stato suddiviso il territorio da monitorare - i blocchi saranno numerati con apposita codifica);
- il piano dei campionamenti nel corso della stagione (monitoraggio dei blocchi);
- l'App consentirà all'operatore di geo referenziare il punto ove si è evidenziata la fuoruscita delle neanidi dal terreno (focolai).

Le attività dovranno svolgersi in conformità al “Piano Operativo degli Interventi Fitosanitari” adottato dall’ Agenzia Laore Sardegna ai sensi del punto 3 della D.G.R. 4/1 del 16 febbraio 2023, allegato alla presente e denominato “La lotta contro il Dociostaurus Maroccanus 2023”.

Sulla base del citato Piano Operativo per ogni territorio comunale si stima sia necessario il maggior numero possibile di unità per monitorare, tra la fine di marzo e la fine di giugno, l'intero territorio del proprio Comune, anche con successivi e ripetuti passaggi.

Le unità in campo dovranno operare anche il sabato e la domenica, negli orari e secondo le modalità impartite dai tecnici Laore.

Il piano di monitoraggio all'occorrenza potrà subire delle modifiche, determinate dall'andamento e dallo sviluppo delle forme che fuoriescono dal terreno, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici di Laore.

Articolo 6 – Coperture assicurative

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il legale rappresentante della Compagnia dichiara:

- di aver stipulato polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni e malattia per i barracelli e per responsabilità civile verso i Terzi (RCT);
- il legale rappresentante della Compagnia si impegna a verificare che la squadra utilizzata per l'attività di cui trattasi, sia coperta da idonea polizza assicurativa.

Art. 7 Responsabili di attuazione dell'Accordo

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo il responsabile per l'Agenzia Laore Sardegna è individuato nel Direttore del Servizio Sviluppo e Sostenibilità delle Attività Agricole.

Il responsabile dell'attuazione per il Comune è invece individuato nel...

Il responsabile dell'attuazione per la compagnia barracellare è invece individuato nel...

Art. 8 Oneri finanziari e rimborsi spese

In relazione alla esecuzione delle attività di cui al presente Accordo di Collaborazione, è riconosciuta alla Compagnia barracellare, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad euro 54,00 giornaliere per ogni unità impiegata per 6 ore equivalente ad euro 9,00/ora.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Al fine di procedere al pagamento, la Compagnia dovrà presentare relativa nota di addebito corredata di uno schema riepilogativo delle giornate/uomo lavorate.

Il pagamento sarà effettuato mediante accreditamento sul C/C bancario della Compagnia N._____ presso la Banca Via... IBAN mese per mese, entro 30 giorni dalla presentazione della necessaria documentazione richiesta da Laore.

Articolo 9 - Controlli

L'Agenzia Laore, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni o con altre idonee modalità, potrà verificare periodicamente o a campione, quantità e qualità delle attività svolte dalla Compagnia, anche per il tramite di appositi strumenti di geolocalizzazione.

Articolo 10 - Responsabilità verso terzi

La Compagnia è l'unica e sola responsabile verso terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di presidio svolta.

Art. 11 Riservatezza e proprietà dei risultati

L'Organizzazione è tenuta ad osservare la riservatezza per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che le fossero stati comunicati in virtù della presente convenzione.

Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti e potranno essere utilizzati riportando le denominazioni di entrambe le amministrazioni.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati del presente Accordo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea, UE 2016/679.

I dati saranno trattati, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, esclusivamente per finalità connesse alla stipula e gestione del presente Accordo ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali, al fine di adempiere a tutti gli obblighi amministrativi, contabili, tributari e previdenziali cui le parti sono tenute per legge.

Si informa che il Titolare del trattamento per l'Agenzia Laore Sardegna, è il Legale Rappresentante pro tempore. Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente per materia al quale è possibile rivolgersi per accedere ai suddetti dati e per chiederne la correzione, l'integrazione e, ove ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il Titolare del trattamento per il Comune è _____. Il Responsabile del trattamento è ..._____ (*proseguire con i dati relativi al contraente*);

Il Titolare del trattamento per la compagnia barracellare è _____. Il Responsabile del trattamento è ..._____ (*proseguire con i dati relativi al contraente*).

Articolo 13 – Assenza di conflitto di interesse e “clausola pantoufle”

Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'artt. 7, 15 e 19 del Codice di Comportamento approvato con DGR n. 43/7 del 29.10.2021; "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate".

Il legale rappresentante della Compagnia dichiara, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16- ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della Compagnia, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 14 Codice di comportamento

I soggetti firmatari, con riferimento alle prestazioni in oggetto del presente Accordo, si impegnano ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del personale RAS, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate, approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29/10/2021. A tal fine la stessa dovrà prendere visione del Codice di Comportamento disponibile nel sito www.sardegnaagricoltura.it al seguente link <http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/> e dovrà rendere edotti dei contenuti dello stesso, i propri collaboratori. La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento costituisce motivo di recesso immediato dal presente Accordo.

Art. 15 Diritto di recesso

Le Parti, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo, hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di impossibilità sopravvenuta, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con preavviso di almeno 5 giorni solari, da comunicarsi con PEC. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l'Agenzia si impegna a corrispondere alla Compagnia l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata rescissione del rapporto.

Art. 16 Controversie e Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla competente giurisdizione del Foro di Cagliari.

Art. 13 Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

La presente convenzione, redatta sottoforma di scrittura privata non autenticata, sottoscritta con firma digitale in unico originale, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72. L'imposta di bollo relativa al presente Accordo è a carico dell'Agenzia Laore.

Art. 17 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Resta altresì inteso che, essendo la parte normativa del presente atto oggetto di ampia valutazione tra le parti, non trova applicazione nel caso di specie l'art. 1341 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Agenzia Laore Sardegna: il Direttore del Servizio Sviluppo e Sostenibilità delle Attività Agricole

(nome e cognome)

Per il Comune il

(nome e cognome)

Per la Compagnia Barracellare

(nome e cognome)